


# COVID-19



**Misure straordinarie  
per l'emergenza sanitaria e il distanziamento sociale**

Il 22 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato interventi straordinari volti a supportare i soci nell'emergenza sanitaria e nel distanziamento sociale.

**Periodo di applicazione degli interventi:**

- Dal 22 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 (data del documento fiscale).

**A chi sono rivolti:**

- Soci e Beneficiari iscritti all' Associazione.

**Tutele previste:**

- Tutele a favore dei Soci e Beneficiari affetti da Covid – 19;
- Tutele a favore di tutti i Soci e Beneficiari.

## TUTELE A FAVORE DEI SOCI E BENEFICIARI AFFETTI DA COVID-19

*(Malattia pregressa o in atto)*

- **Terapie fisiche**
- **Visite mediche specialistiche**
- **Esami di laboratorio**
- **Accertamenti Diagnostici**
- **Apparecchi nebulizzatori \***

La patologia deve essere certificata da una struttura sanitaria pubblica oppure dal medico di base.

## TUTELE A FAVORE DI TUTTI I SOCI E BENEFICIARI

- **Psicoterapia \***
- **Disturbo Specifico dell'Apprendimento \***
- **Richieste di rimborso pratiche rifiutate**
- **Beneficiari che compiono i 26 anni**

\* : Prestazioni sanitarie per le quali è necessaria l'autorizzazione della Linea Sanitaria

## **TERAPIE FISICHE**

### **COSA CAMBIA**

La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta passa dal 65% all' **80%**.  
Ogni associato o suo Beneficiario potrà superare il limite massimo di sedute previste.  
Anche il medico di base può prescrivere le cure fisioterapiche.

### **COSA NON CAMBIA**

Il limite massimo di 20,00 euro per ogni seduta individuale e di 10,00 euro per le sedute collettive.

### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Le figure professionali che possono fatturare le prestazioni sono indicate all'articolo 36 comma 3 e 4 del testo normativo.  
La certificazione della patologia deve accompagnare sempre ogni richiesta di rimborso.

## ***VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE***

### **COSA CAMBIA**

Il numero delle visite mediche ambulatoriali o domiciliari rimborsabili senza autorizzazione viene incrementato da 4 a **8**.

### **COSA NON CAMBIA**

I contributi previsti (pari a 75,00 euro per ciascuna visita ambulatoriale e 80,00 euro per quella domiciliare) e la fruizione entro l'anno solare (31 dicembre 2020).

### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Le specializzazioni mediche ammesse sono indicate all'articolo 34 comma 8 del testo normativo.

La certificazione della patologia deve accompagnare sempre ogni richiesta di rimborso.

## ***ESAMI DI LABORATORIO***

***(Eseguiti in vitro su liquidi biologici presso laboratori di analisi privati)***

### **COSA CAMBIA**

La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta passa dal 65% all' **80%**.  
Il contributo massimo erogabile da 350,00 euro a **700,00 euro** (entro il 31 dicembre 2020).

### **COSA NON CAMBIA**

La prescrizione è sempre necessaria, anche da parte del medico di base.

### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

I tamponi oro-faringei e i test sierologici quantitativi rientrano nel rimborso. Nel caso in cui il socio non abbia contratto la patologia, il contributo sarà erogato secondo quanto indicato all'articolo 30 comma 1 del TUA (65% della spesa sostenuta entro il limite massimo di 350,00 euro ogni 12 mesi).

Per maggiori dettagli sulla documentazione di spesa consultare l'articolo 16 comma 4 e 6 del TUA.

La certificazione della patologia deve accompagnare sempre ogni richiesta di rimborso.

## **ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

### **COSA CAMBIA**

La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta passa dal 70% all' **80%** per la radiografia e la TC del torace.

### **COSA NON CAMBIA**

La prescrizione è sempre necessaria, anche da parte del medico di base.

Il limite massimo di contributo erogabile pari a 100,00 euro per la radiografia al torace e 400,00 euro per la TC del torace (articolo 29 – Tabella C del TUA).

### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Per maggiori dettagli sulla documentazione di spesa consultare l'articolo 16 comma 4 e 6 del TUA.

La certificazione della patologia deve accompagnare sempre ogni richiesta di rimborso.

## **APPARECCHIO NEBULIZZATORE**

### **COSA CAMBIA**

L'acquisto viene esteso alle persone affette da Covid-19.

### **COSA NON CAMBIA**

La prescrizione è sempre necessaria anche da parte del medico di base.

Non variano i limiti tariffari e normativi indicati all'articolo 55 comma 4 e 6 del TUA.

### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

È necessaria la preventiva autorizzazione della Linea Sanitaria.

La certificazione della patologia deve accompagnare sempre ogni richiesta di rimborso.

## ***PSICOTERAPIA***

### **COSA CAMBIA**

Un ciclo di 10 sedute di psicoterapia da eseguire entro il 31 dicembre 2020 anche con la prescrizione del medico di base.

### **COSA NON CAMBIA**

I limiti tariffari (75% della spesa sostenuta per ogni seduta fino a massimo 35,00 euro) e le figure professionali (Psicoterapeuti) che possono eseguire tali terapie (articolo 39 comma 2 seconda alinea del TUA).

### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

È necessaria la preventiva autorizzazione della Linea Sanitaria.

## ***DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (DSA)***

### **COSA CAMBIA**

Entro il 31 dicembre 2020 il rinnovo delle autorizzazioni sarà concesso senza la necessità di presentare una nuova certificazione.

Per i nuovi percorsi terapeutici la Linea Sanitaria effettuerà le necessarie valutazioni tenendo conto delle difficoltà derivanti dal periodo di emergenza sanitaria.

### **COSA NON CAMBIA**

I limiti tariffari (75% della spesa sostenuta per ogni seduta fino a massimo 25,00 euro) e le figure professionali che possono eseguire tali terapie (articolo 47 comma 2 del TUA).

### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

La Linea Sanitaria concederà un primo ciclo per le terapie fruibili entro il 31 dicembre 2020. Dopo tale data le autorizzazioni saranno integrate secondo il piano terapeutico definito dal professionista della struttura pubblica come indicato al comma 2 dell'articolo 47 del TUA.

## ***RICHIESTE DI RIMBORSO RIFIUTATE***

### **COSA CAMBIA**

Il termine per integrare la documentazione delle richieste di rimborso non accolte per carenza di documentazione nel periodo ottobre 2019 - febbraio 2020 (prestazioni sanitarie fatturate nell'anno 2019) viene differito al 30 settembre 2020.

## ***BENEFICIARI CHE COMPIONO I 26 ANNI***

### **COSA CAMBIA**

E' prorogata la tutela associativa di sei mesi (dalla data del compleanno) ampliando, quindi, il limite indicato all'articolo 3 comma 1 terza alinea del TUA per i nati nel periodo 1° marzo – 30 giugno 2020 (previo adeguamento dei sistemi informativi che sarà realizzato entro il 10 maggio 2020).

## **LA LINEA SANITARIA TI E' VICINA**

**Il prezioso e costante supporto delle nostre assistenti sanitarie è a disposizione di tutti gli associati in questo periodo di elevata criticità e di profondo disagio.**

**Per ogni esigenza di indirizzo, supporto e chiarimento, puoi utilizzare i consueti canali di comunicazione per chiederne il contatto**

